

STATUTO



FARE OCCIDENTE

STATUTO

dell'Associazione FARE OCCIDENTE

INDICE

TITOLO I	ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI	
	Art. 1 – Ragione Sociale	3
	Art. 2 – Sede	3
	Art. 3 – Scopi	3
TITOLO II	STRUTTURA E DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 4 – Composizione	4
	Art. 5 – Soci fondatori	4
	Art. 6 – Soci onorari	4
	Art. 7 – Soci benemeriti	4
	Art. 8 – Soci ordinari	4
	Art. 9 – Ammissioni e dimissioni	5
	Art. 10 – Diritti e doveri dei soci	5
	Art. 11 – Misure disciplinari	5
TITOLO III	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Art. 12 – Organi dell'Associazione	5
TITOLO IV	AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE	
	Art. 13 – Consiglio Accademico direttivo	6
	Art. 14 – Gratuità delle funzioni	6
	Art. 15 – Presidente	6
	Art. 16 – Segretario generale	6
	Art. 17 – Addetto alle Pubbliche Relazioni	6
	Art. 18 – Competenze	7
	Art. 19 – Validità delle delibere	7
	Art. 20 – Il Consiglio di Garanzia	7
TITOLO V	ASSEMBLEA GENERALE	
	Art. 21 – Composizione	7
	Art. 22 – Assemblea	8
	Art. 23 – Competenze	8
	Art. 24 – Convocazione	8
	Art. 25 – Numero legale	8
	Art. 26 – Validità delle delibere	8
	Art. 27 – Verbale	9
TITOLO VI	GESTIONE FINANZIARIA	
	Art. 28 – Mezzi finanziari	9
	Art. 29 – Patrimonio sociale	9
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 30 – Destinazione patrimonio	10

STATUTO dell'Associazione FARE OCCIDENTE

TITOLO I ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI

Art. 1 - Ragione sociale

Sotto la denominazione "FARE OCCIDENTE", è costituita, per una durata illimitata e senza scopo di lucro, una libera associazione retta dagli art. 36 e seg. del Codice Civile e dalle norme del presente statuto.

L'Associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Milano, Via Vitruvio n. 43

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a. sensibilizzare l'opinione pubblica alla politica, le lettere, le arti, le scienze, e promuoverne la conoscenza;
- b. favorire studi, ricerche e sperimentazioni scientifiche;
- c. sollecitare la ricerca del vero, del buono, del bello nei vari settori in cui la società si evolve, realizzando manifestazioni culturali, premi, concorsi, convegni, dibattiti, seminari di studio;
- d. favorire la conoscenza delle attività dell'Associazione mediante attività promozionali, convegni, congressi, seminari di studio e quant'altro fosse ritenuto adatto allo scopo;
- e. realizzare centri di riferimento presso cui le persone possano essere informate sulle attività dell'Associazione
- f. fondare associazioni di volontariato per l'attuazione degli scopi associativi;
- g. promuovere iniziative dirette a creare scambi e legami culturali con altre simili associazioni o istituzioni in tutto il mondo.

TITOLO II STRUTTURA E DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - Composizione

L'Associazione si compone di:

- a. soci fondatori;
- b. soci onorari;
- c. soci benemeriti;
- d. soci ordinari.

Art. 5 - Soci fondatori

Sono soci fondatori i membri menzionati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 6 - Soci onorari

Sono soci onorari coloro che, con il voto del Consiglio Accademico, saranno ritenuti personaggi particolarmente stimati per dignità, per virtù e per sapienza. Fra di essi il Consiglio Accademico nomina un Presidente Onorario che per la sua personalità di prestigio dà, senza alcuna responsabilità amministrativa o organizzativa, prestigio all'Associazione stessa.

Art. 7 - Soci benemeriti

Sono soci benemeriti coloro che mediante generosi contributi economici favoriscono l'attività dell'Associazione.

Art. 8 - Soci ordinari

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche maggiorenni di qualunque nazionalità che facciano domanda di ammissione e che approvino lo statuto; che non abbiano riportato condanne definitive per reati non colposi la cui pena edittale minima superi i sei mesi di reclusione, nè abbiano in corso procedimenti o abbiano subito sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione, fallimento o comunque di condanna a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici per durata superiore a sei mesi; che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Ammissioni e dimissioni

- a. L'ammissione all'associazione quale socio ai sensi degli art. 6, 7 e 8 del presente statuto é decisa dal Consiglio Accademico, il quale stabilisce i relativi requisiti.
- b. Le dimissioni dall'Associazione devono essere rassegnate per iscritto al Consiglio Accademico.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

- a. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle iniziative dell'associazione; ad essere elettori attivi e passivi.
- b. I soci sono tenuti a pagare la quota associativa, al rispetto dello statuto e alle regole dell'associazione.

Art. 11- Misure disciplinari

Il Consiglio di Garanzia, eletto dal Consiglio Accademico, ha facoltà di adottare misure disciplinari nei confronti di qualunque socio contravvenga ai propri doveri o commetta azioni disonorevoli o immorali.

Le misure disciplinari vengono decise sulla base del regolamento, che deve garantire al socio il contraddittorio, e sono:

- a. La censura;
- b. La sospensione della qualifica di socio per un periodo di tempo determinato dal Consiglio di Garanzia;
- c. L'espulsione dall'Associazione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Accademico;
- c. il Presidente;
- d. il Consiglio di Garanzia.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Art. 13 - Consiglio Accademico direttivo

L'Associazione é diretta da un Consiglio Accademico composto da almeno cinque membri, di cui almeno un socio fondatore e un socio onorario, eletti dall'assemblea dei soci ogni 5 anni.

Il Consiglio Accademico elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale e un Addetto alle Pubbliche Relazioni.

In caso di cessazione dalla carica di due terzi dei membri eletti, il Consiglio Accademico convocherà entro due mesi l'assemblea dei soci per la loro sostituzione.

Art. 14 - Gratuità delle funzioni

Le prestazioni dei membri del Consiglio Accademico, del Consiglio di Garanzia e dei soci sono a carattere prevalentemente volontario e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Art. 15 - Presidente

Il presidente é il rappresentante legale dell'Associazione in tutte le manifestazioni interne ed esterne; é nominato per un periodo di 5 anni; può essere rieletto.

Presiede il Consiglio Accademico, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e, assistito dal segretario generale, provvede alla gestione dell'Associazione.

Art. 16 - Segretario Generale

Il segretario generale coadiuva e, all'occorrenza, sostituisce il Presidente nella gestione tecnica dell'Associazione, nell'erogazione delle somme e in tutte le altre funzioni miranti ad adempiere ai compiti previsti dallo statuto; è nominato per un periodo di 5 anni; può essere rieletto. Cura la corrispondenza, la redazione dei verbali; controfirma tutti gli atti sociali, provvede alle convocazioni delle assemblee e dei consigli secondo le disposizioni del Consiglio Accademico.

Art. 17 - Addetto alle Pubbliche Relazioni

L'addetto alle pubbliche relazioni promuove incontri, conferenze e congressi, si occupa delle manifestazioni e dei rapporti con la stampa.

Art. 18 - Competenze

Il Consiglio Accademico é l'organo esecutivo dell'Associazione. In particolare sono di sua competenza:

- a. l'ammissione dei nuovi soci;
- b. la nomina dei soci onorari;
- c. la nomina del Consiglio di Garanzia;
- d. la determinazione degli indirizzi culturali, scientifici e artistici dell'Associazione;
- e. la promozione di tutte le iniziative ritenute utili agli scopi del presente statuto;
- f. l'allestimento dei programmi di attività, che realizza avvalendosi in primo luogo di prestazioni volontarie da parte degli associati, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
- g. la gestione amministrativa e finanziaria;
- h. le modifiche allo statuto;
- i. la predisposizione dei regolamenti interni;
- j. la determinazione delle quote associative;
- k. la predisposizione dei bilanci.

Art. 19 - Validità delle delibere

Il Consiglio Accademico può validamente deliberare qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Accademico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, sarà risolutivo il voto del Presidente.

Art. 20 - Il Consiglio di Garanzia

Il Consiglio di Garanzia, composto di 3 membri eletti dal Consiglio Accademico, è in carica per 5 anni.

Il Consiglio di Garanzia delibera attenendosi al regolamento dell'Associazione.

TITOLO V ASSEMBLEA GENERALE

Art. 21- Composizione

L'assemblea generale dei soci si compone dei soci fondatori, dei soci onorari, dei soci benemeriti e dei soci ordinari che abbiano regolarmente versato le quote associative. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 22 - Assemblea

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea é convocata quando:

- a. il presidente o il Consiglio Accademico lo reputino necessario;
- b. ne sia fatta domanda motivata da un decimo dei soci aventi diritto al voto, allegando un ordine del giorno;
- c. occorra completare il Consiglio Accademico per cessazione dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 23 - Competenze

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'elezione del Consiglio Accademico;
- b. la programmazione straordinaria delle attività;
- c. ogni ulteriore competenza non riservata dal presente statuto ad altri organi dell'associazione.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 24 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata con un preavviso minimo di otto giorni rispetto alla data stabilita attraverso lettera raccomandata o l'esposizione dell'avviso di convocazione nelle bacheche presso le sedi dell'associazione e/o sul giornalino dell'associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 25 - Numero legale

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera qualora sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera alla presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto per la delibera di scioglimento.

Art. 26 - Validità delle delibere

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.

Ogni votazione ha luogo per alzata di mano o scrutinio segreto.

E' ammesso il voto per delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

Art. 27 - Verbale

Il segretario generale redige un verbale di ogni assemblea.

Il verbale deve essere firmato dal segretario generale e controfirmato dal presidente.

TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA

Art. 28 - Mezzi finanziari

1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

2 - L'eventuale avanzo di gestione non potrà essere diviso tra i soci, ma sarà reinvestito nelle attività istituzionali previste per l'anno successivo.

Art. 29 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione é costituito da:

- a. beni mobili e immobili intestati all'Associazione;
- b. capitali depositati presso istituti di credito e intestati all'Associazione;
- c. tutto il mobilio e gli oggetti di varia natura donati o acquistati per l'Associazione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Destinazione patrimonio

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nomina il liquidatore con il medesimo provvedimento. L'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre associazioni senza scopo di lucro operanti in analogo settore e in nessun caso può essere distribuito ai soci.